

NORMATIVA DEL SISTEMA DEI FORNITORI DI PRODOTTI PER L'INFRASTRUTTURA



Indice

- Articolo 1** Istituzione del Sistema di qualificazione
- Articolo 2** Documentazione correlata e modelli di dichiarazioni
- Articolo 3** Requisiti speciali per la qualificazione
- Articolo 4** Categorie di specializzazione
- Articolo 5** Classi di qualificazione



Articolo 1 **ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

1.1. La presente Normativa definisce il Sistema di Qualificazione dei “Fornitori di prodotti per l’infrastruttura” (di seguito “Sistema”), istituito secondo quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione. La Normativa prescrive i requisiti di ordine tecnico professionale richiesti agli operatori economici che presentano domanda di qualificazione, ovvero già qualificati, nonché i criteri di valutazione adottati per la valutazione dei requisiti medesimi.

1.2. Al Sistema si applica tutto quanto previsto nel Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di RFI Spa (di seguito “Disciplinare”), per quanto non espressamente stabilito dalla presente Normativa. In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal Disciplinare e quanto previsto da questa Normativa del Sistema prevale quanto stabilito dal quest’ultima.

1.3. I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all’art. 3 del Disciplinare che presenteranno la domanda di qualificazione nei modi ivi indicati all’art. 4.

1.4. Il presente Sistema è afferente alla categoria “Forniture”.

Articolo 2 **DOCUMENTAZIONE CORRELATA E MODELLI DI DICHIARAZIONI**

2.1. Il procedimento di qualificazione fa riferimento alla documentazione di seguito indicata, che è parte integrante della Normativa del Sistema ed è resa disponibile sul sito www.rfi.it

1. Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
2. Schede Tecniche
3. Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 nella revisione vigente
4. Tabella di corrispondenza codici materiali / categorie di specializzazione

2.2. Le dichiarazioni da presentare per l’iscrizione al Sistema devono essere rese utilizzando i modelli di dichiarazione disponibili sul sito www.rfi.it.

Articolo 3 **REQUISITI SPECIALI PER LA QUALIFICAZIONE**

3.1. Ai fini della qualificazione, i Soggetti di cui al precedente art. 1.3 devono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine Generale di cui all’art. 5 (Requisiti per la qualificazione) del Disciplinare, anche dei requisiti speciali richiesti dalla presente Normativa di sistema. In base ai criteri elencati di seguito, il procedimento di qualificazione attribuisce al soggetto richiedente in possesso dei requisiti previsti, per ogni categoria di specializzazione richiesta, la classe di qualificazione come definita al successivo art. 5.

3.2 Requisiti relativi alla condizione economico finanziaria

I documenti relativi alla condizione economico finanziaria di cui all’art. 6.10 del Disciplinare sono valutati secondo i criteri definiti nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. Il valore della soglia minima di qualificazione (S1) è pari a 18.

3.3 Requisiti relativi alla capacità tecnica

I requisiti relativi alla capacità tecnica, da comprovare con la produzione dei documenti di seguito elencati, sono quelli relativi a:



- a. disponibilità di impianti produttivi e attrezzature tecniche rispondenti ai requisiti indicati nelle Schede Tecniche relative alle categorie di specializzazione per le quali si chiede la qualificazione.
- b. struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli e qualifiche professionali per la realizzazione dei prodotti di cui alle categorie di specializzazione richieste, secondo quanto indicato nelle rispettive Schede Tecniche.

Per l'attestazione del requisito relativo al personale, saranno considerate le risorse interne dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, gli Amministratori ed i Legali Rappresentanti (queste due ultime figure dovranno produrre apposita dichiarazione di unicità dell'incarico, resa secondo il Modello "Dichiarazione Unicità incarico risorse"). Non saranno invece considerati altri ruoli presenti nella compagine societaria quali soci, sindaci, procuratori, revisori, etc.

Non sono ammessi i contratti di somministrazione lavoro, né il distacco di lavoratori.

3.3.1 Documentazione per l'attestazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica:

1. Struttura organizzativa dell'impresa (Modello "Struttura Organizzativa") con l'indicazione dei ruoli presenti in organico e delle specializzazioni professionali richieste dalle Schede Tecniche;
2. Elenco delle attrezzature, strumenti, impianti, mezzi tecnici previsti dalle Schede Tecniche relative alle categorie di specializzazione per le quali si chiede la qualificazione., corredato da documentazione che attesti la proprietà o disponibilità delle stesse. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: fatture d'acquisto, estratto del libro dei cespiti, contratti di leasing o noleggio, ecc. Per ciascuna delle risorse tecniche indicate in elenco potrà essere richiesta una relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche principali, dei parametri di funzionamento, con l'indicazione del modello, l'anno di fabbricazione e la documentazione fotografica.
3. copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) dal quale risulti il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno per tutto il personale previsto nelle Schede Tecniche. E' accettata anche la copia parziale del libro, riferita solo alle figure professionali richieste.
4. Copia dei titoli da cui risulta la proprietà ovvero la disponibilità di stabilimenti ed officine per le lavorazioni, corredati delle planimetrie dalle quali risultino anche le aree di stoccaggio.
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la reale potenzialità massima mensile disponibile in ciascuna categoria, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche (Modello "Dichiarazione Potenzialità");

3.4. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, riferito al settore EA inerente alle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA;

Nel caso di Consorzio, la documentazione di cui al presente art. 3.4. deve essere presentata da ogni soggetto componente.

3.5. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente

Se richiesto dalle Schede Tecniche dovrà essere comprovato il possesso dei requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente, con la presentazione di uno tra i seguenti documenti, alternativi tra loro:

3.5.1. copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.

oppure

3.5.2. copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata da ogni impresa designata.



3.6. Requisiti relativi al Sistema di monitoraggio delle imprese

PM.

3.7. Condizioni particolari per la qualificazione

P.M.

3.8. Per ognuna delle categorie di specializzazione di cui al successivo art. 4, nelle Schede Tecniche sono specificati i requisiti di cui ai precedenti art. 3.3., 3.4 e 3.5 che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti la qualificazione.

3.9. In deroga a quanto prescritto dall'art. 9.1 del Disciplinare non è necessario che i consorziati di un Consorzio Stabile siano in possesso di qualificazione; nel caso di Consorzio Stabile i requisiti di cui al precedente punto 3.3 possono essere dimostrati attraverso il cumulo in capo ai propri consorziati, comunque nelle misure previste nelle Schede Tecniche.

3.10. In caso di Consorzio Stabile i requisiti di cui ai precedenti art. 3.4., 3.5. devono essere posseduti da ogni soggetto componente. Nel caso in cui sia previsto nelle Schede Tecniche il requisito 8.3. "Progettazione e sviluppo" delle norme UNI EN ISO 9001, questo può essere dimostrato da un solo componente del Consorzio Stabile.

3.11. RFI può disporre l'esecuzione di verifiche tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti.

Articolo 4

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

4.1 Ad ogni categoria di specializzazione dei prodotti per l'infrastruttura corrisponde una Scheda Tecnica. La raccolta delle Schede Tecniche è disponibile per il download sul sito www.rfi.it sezione Qualificazione e Gare, sezione Sistemi di Qualificazione.

4.2 Le schede tecniche oltre i requisiti inerenti alle attrezzature ed al processo produttivo, indicano per quali categorie è richiesta:

- la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui all'art. 3.5.
- l'omologazione/prequalifica di prodotto, ai fini dell'esecuzione della fornitura attraverso il superamento con esito positivo delle prove di tipo e/o di esercizio previste nelle specifiche tecniche di fornitura.

Articolo 5

CLASSI DI QUALIFICAZIONE

5.1. Per questo Sistema di Qualificazione non sono previste classi di qualificazione.